



ALLEGATO A

**DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE DELLA
SOTTOMISURA 8.5 – SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD
ACCRESCERE LA RESILIENZA E IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI
FORESTALI – E PER LA MODIFICA DEL REGIME DI AIUTI SA.46210 (2016/XA) AI
SENSI DEL REG. (UE) n. 702/2014**

ANNUALITA' 2018

INDICE

1. Finalità e Risorse	3
1.1 Finalità e obiettivi	3
1.2 Entrata in vigore del regime	3
1.3 Regime di aiuto	3
1.4 Dotazione finanziaria	7
2. Richiedenti/Beneficiari	7
3. Interventi finanziabili e spese ammissibili	7
3.1 Interventi finanziabili	7
3.2 Condizioni di ammissibilità.....	8
3.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto	9
3.4 Altre limitazioni	9
3.5 Massimali e minimali.....	11
3.6 Interventi/spese non ammissibili.....	11
3.7 Intensità del sostegno.....	12
3.8 Cumulabilità.....	12
4. Criteri di selezione/valutazione	13
5. Contenuti della domanda di aiuto	14
6. Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività	14
7. IVA e altre imposte e tasse	14

1. Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

La sottomisura denominata "8.5 - *Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali*", di cui all'art. 25 del Reg. (UE) n. 1305/2013 è finalizzata alla concessione di contributi a copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di investimenti che mirano all'adempimento di impegni a scopi ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali e boschive della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine.

Gli aiuti sono concessi nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana (versione 6.1 approvata a norma del Regolamento (UE) n. 1305/2013 dalla Commissione europea con Decisione di Esecuzione del 22.8.2018 C(2018) 5595 final e con D.G.R. n. 1005 del 18/09/2018 - di seguito indicato come "PSR"), e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza del Regolamento (UE) n. 1305/2013, come aiuti cofinanziati dal FEASR.

Le seguenti Disposizioni specifiche sono state elaborate anche per di modificare alcuni elementi del regime di aiuti SA.46210 anche al fine di adeguarlo alla versione vigente del PSR. A tal fine, e per i bandi futuri, sostituisce quanto di pertinente previsto nella precedente DGR 860 del 06/09/2016 (che insieme al PSR della Toscana versione 2.1 costituiva la base giuridica del citato regime SA. 46210). Pertanto definisce anche le nuove indicazioni tecniche e procedurali per l'applicazione del regime di aiuti "*Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali*" di cui alla Sottomisura 8.5 del PSR 2014/2020 della Toscana, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 702/2014¹ della Commissione, del 25 giugno 2014.

Quindi la misura non è stata attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.

Il presente atto integra e fa salvo tutto quanto di pertinente già previsto nelle "*Disposizioni Comuni per l'Attuazione delle misure ad investimento*" approvate con Decreto del Direttore ARTEA n. 65 del 15 giugno 2018 (di seguito "Disposizioni Comuni").

1.2 Entrata in vigore del regime

Il presente regime di aiuti potrà entrare in vigore solo dopo che sarà pervenuto l'Avviso di ricevimento, inviato dai servizi della Commissione ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, per l'attivazione del regime Sottomisura 8.5 "*Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali*" che modifica il precedente regime SA.46210 (2016/XA).

1.3 Regime di aiuto

Ai fini del rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 702/2014, i contributi saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste nel citato Regolamento e in particolare:

- l'art. 1 "*Campo d'applicazione*" e nello specifico:
 - il par. 1 lett. e) ai sensi del quale gli aiuti al settore forestale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni del regolamento di esenzione n. 702/2014;

¹ Reg. (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014

- il par. 5 lett. a) che dispone non si possa applicare l'esenzione ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
 - il par. 6 ai sensi del quale il regolamento di esenzione non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione di quanto previsto al punto iii) della lettera b);
 - il par. 7 che recita non si applichi il regolamento agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato; b) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; c) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri;
- art. 2 "*Definizioni*" e nello specifico:
 - "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese": imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014;
 - "grandi imprese" le imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014;
 - "regime di aiuto": qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;
 - "aiuti individuali": a) gli aiuti ad hoc, nonché b) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;
 - "impresa in difficoltà": un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
 - "avvio dei lavori del progetto o dell'attività": la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attività;
 - "grandi imprese": imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 702/2014;

- "intensità di aiuto": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
 - "data di concessione degli aiuti": data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
 - "programma di sviluppo rurale": il programma di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- art. 3 "*Condizioni per l'esenzione*" che dispone che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del citato Regolamento (UE) n. 702/2014, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del Regolamento (UE) n. 702/2014;
 - art. 4 "*Soglie di notifica*" che dispone al paragrafo 1 che il Regolamento (UE) n. 702/2014 non si applica agli aiuti individuali il cui equivalente sovvenzione lordo superi le seguenti soglie (lettera h): aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali di cui all'articolo 35: 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento;
 - art. 6 "*Effetto incentivazione*" che dispone ai paragrafi 1 e 2 che il Regolamento (UE) n. 702/2014 si applichi unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. Condizione che dispone che prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario abbia presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;
 - art. 7 "*Intensità di aiuto e costi ammissibili*" che dispone che ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA;
 - art. 8 "*Cumulo*": gli aiuti con costi ammissibili individuabili, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato ai sensi del citato Reg. (UE) n. 702/2014 possono essere cumulati: a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili, b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al Regolamento (UE) n. 702/2014. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 non possono essere cumulati con aiuti "*de minimis*" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del citato Regolamento;
 - art. 9 "*Pubblicazione e informazione*" che dispone che almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del citato Reg. (UE) n. 702/2014 o della concessione di aiuti ad hoc esentati ai sensi del citato Reg. (UE) n. 702/2014, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del citato Reg. (UE) n. 702/2014. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti. 2. Lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: a) le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1 o un link alle stesse; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui al paragrafo 1, comprese le relative modifiche, o un link che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all'allegato III del citato Reg. (UE) n. 702/2014 in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 500 000 EUR per i beneficiari attivi nel settore forestale;
 - art. 10 "*Possibilità di evitare una doppia pubblicazione*" che dispone che se gli aiuti individuali rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e sono cofinanziati dal FEASR o concessi

come finanziamento nazionale integrativo di misure cofinanziate, lo Stato membro può scegliere di non pubblicarli sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del citato Reg. (UE) n. 702/2014 a condizione che gli aiuti individuali siano già stati pubblicati in conformità degli articoli 111, 112 e 113 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). In tal caso, lo Stato membro fa riferimento al sito Internet di cui all'articolo 111 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 702/2014;

- art. 11 "*Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria*" che dispone che se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato ai sensi del citato Regolamento (UE) n. 702/2014 senza adempiere alle condizioni previste nei capi da I a III, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, le quali altrimenti soddisferebbero le condizioni del Regolamento (UE) n. 702/2014, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie di aiuti, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato;
- art. 12 "*Relazioni*" che dispone che le relazioni annuali per l'aiuto di Stato notificato in esenzione debbano essere trasmesse alla Commissione Europea;
- art.13 "*Controllo*" che impone che gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 702/2014. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del citato Reg. (UE) n. 702/2014.

Inoltre le agevolazioni verranno concesse in osservanza in toto dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 702/2014, e nello specifico:

- conformemente al par. 1 dell'art. 35 gli aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali sono concessi a persone fisiche, a silvicoltori privati e pubblici, a enti di diritto privato e pubblico e loro consorzi;
- conformemente al par. 2 dell'art. 35 gli aiuti: a) sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale Regolamento: i) come aiuti cofinanziati dal FEASR; b) sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a);
- conformemente al par. 3 dell'art. 35 la misura non verrà attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione;
- conformemente al par. 4 dell'art. 35 gli investimenti mirano all'adempimento di impegni a scopi ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali e boschive della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine;
- conformemente alla lettera d) del par. 5 dell'art. 35 gli investimenti sono conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali;
- conformemente al par. 6 dell'art. 35 gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili: a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione; b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato; c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b); d) acquisizione o sviluppo di programmi

informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali; e) costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti;

- conformemente al par. 7 dell'art. 35 i costi diversi da quelli di cui al paragrafo 6, lettere a) e b), del Reg. (UE) n. 702/2014 connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili. Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile;
- conformemente al par. 8 dell'art. 35 l'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

L'osservanza delle disposizioni sugli aiuti di stato è un obbligo derivante dalla normativa comunitaria in materia di concorrenza e pertanto comporta in caso di non osservanza l'illegalità del contributo con le modalità di legge previste.

1.4 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messo a disposizione per l'annualità 2018 è pari a **1.928.118 euro**, salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta Regionale.

Ai fini della comunicazione di esenzione del regime di aiuto istituito ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014 le risorse totali destinate alla sottomisura 8.5 per l'intero periodo di programmazione del PSR 2014/2020 non potranno superare i 100.000.000,00 di euro.

2. Richiedenti/Beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:

- 1) Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali, anche collettive, singoli o associati;
- 2) Regione Toscana, altri Enti pubblici, Comuni, soggetti gestori che amministrano gli usi civici, altri soggetti di diritto pubblico proprietari, possessori e/o titolari della gestione di superfici forestali, singoli o associati.

Per il bando 2018 tra i beneficiari non è comunque ammessa la Regione Toscana, pur se diversamente specificato al precedente punto 2).

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1 Interventi finanziabili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "*Descrizione delle condizioni generali*" del PSR e le indicazioni specifiche che saranno presenti nel bando della sottomisura, gli investimenti ammissibili sono quelli indicati nel paragrafo "*Descrizione del tipo di intervento*" della scheda della misura 8.5 del PSR versione 6.1, alla quale si rimanda.

Inoltre, tutti gli interventi, insieme alle spese generali e agli investimenti immateriali, sono ricompresi in quanto indicato nell'art. 35 del Reg (UE) n. 702/2014.

Nel dettaglio, sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:

A) Azioni volte all'offerta di servizi ecosistemici delle aree forestali e boschive

a. investimenti per la conservazione e valorizzazione degli habitat e delle aree forestali, ivi comprese quelle ricadenti nel demanio regionale, nella rete Natura 2000 e nelle aree protette dalla normativa nazionale e regionale o aree forestali ad alto valore naturalistico, a esclusione dei tagli di utilizzazione di fine turno (realizzazione o ripristino, all'interno dei rimboschimenti esistenti o nelle aree di neocolonizzazione, di muretti a secco, di piccole opere di canalizzazione e regimazione delle acque, anche al fine della creazione di microambienti per la salvaguardia di specie rupestri; interventi di ricostituzione e miglioramento della vegetazione ripariale, volti all'aumento della stabilità degli argini,

all'affermazione e/o diffusione delle specie ripariali autoctone; realizzazione, ripristino e mantenimento di stagni, laghetti e torbiere all'interno di superfici forestali);

b. Investimenti per la realizzazione di "infrastrutture verdi" con soluzioni efficaci basate su un approccio ecosistemico, per il ripristino e la conservazione dell'ambiente, per migliorare la connettività territoriale;

c. Miglioramento e/o ripristino (ai fini della tutela di habitat, ecosistemi, biodiversità e paesaggio) di ecotoni agrosilvopastorali di confine, creazione di radure e miglioramento dei soprassuoli forestali di neoformazione insediatisi in pascoli, prati e coltivi abbandonati;

d. Investimenti sugli habitat e specie forestali minacciate da eccessivo carico e da danni causati da animali selvatici e grandi mammiferi, e/o domestici o per azione umana, mediante recinzioni o adeguate strutture di protezione individuale;

e. Investimenti per la tutela e controllo della fauna selvatica in foresta, incluse la costruzione di torrette per l'avvistamento, la realizzazione di punti di raccolta, opere di recinzioni, e protezione per gli animali che possano anche favorire la coesistenza con le attività antropiche;

f. Investimenti finalizzati al miglioramento strutturale e funzionale dei soprassuoli forestali esistenti, al potenziamento della stabilità ecologica dei popolamenti forestali con funzioni prevalentemente protettive (Patrimonio Agro Forestale Regionale); alla protezione del suolo dall'erosione, al miglioramento della funzione di assorbimento della CO₂ per il contrasto dei cambiamenti climatici.

Sono ammessi interventi quali: sfolli in giovani impianti; diradamenti eseguiti in fustaie a densità colma; avviamento all'alto fusto di cedui invecchiati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Forestale della Toscana (D.P.G.R. n. 48/r del 08/08/03); disetaneizzazione di fustaie coetanee; rinaturalizzazione di fustaie; eliminazione o contenimento di specie alloctone e invasive;

g. Miglioramento e recupero delle capacità di rinnovazione degli ecosistemi forestali sensibili o degradati;

h. Rivitalizzazione e ringiovanimento di boschi cedui invecchiati e/o abbandonati;

i. Investimenti volti al miglioramento dei castagneti, in attualità di coltura, al fine di ottenere habitat colturali estensivi vitali e stabili, di grande pregio ambientale, paesaggistico e produttivo;

l. Valorizzazione e risanamento in bosco di specie forestali nobili, rare, sporadiche e di alberi monumentali;

B) Azioni per il rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici

a. Impianto di latifoglie autoctone di provenienza locale in aree forestali sensibili, contaminate e/o degradate al fine di migliorare la qualità del suolo e delle acque;

b. Introduzione in aree sensibili di specie forestali tolleranti alla siccità e/o resistenti al calore, valorizzando strutture diversificate e non monoplane;

C) Valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive

a. Interventi colturali volti a favorire la rigenerazione e produzione di prodotti secondari del bosco;

b. Realizzazione, ripristino, miglioramento della rete di accesso al bosco per il pubblico (come sentieristica o altra viabilità minore), cartellonistica e segnaletica informativa, piccole strutture ricreative, rifugi, bivacchi e punti ristoro attrezzati, punti informazione, di osservazione;

D) Elaborazione di piani di gestione o di strumenti equivalenti (solo per beneficiari pubblici o consorzi forestali di cui all'articolo 19 della L.R. 39/00 e s.m.i. che gestiscono i terreni dei soci);

E) Opere temporanee e accessorie collegate agli investimenti;

F) Investimenti immateriali per l'acquisizione di programmi informatici;

G) Spese generali.

3.2 Condizioni di ammissibilità

Oltre a quanto di pertinente previsto al paragrafo "Condizioni di accesso relative ai beneficiari" delle Disposizioni comuni e nella scheda di sottomisura 8.5 del PSR versione 6.1, per poter essere ammessi al

sostegno e/o al pagamento dell'aiuto, i richiedenti o gli interventi finanziati devono soddisfare le seguenti condizioni:

- 1) gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell'Unione e statale in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali;
- 2) ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, non devono essere imprese in difficoltà ad eccezione dei casi contemplati dallo stesso articolo (per imprese in difficoltà si intendono quelle definite al punto 14 dell'articolo 2 del Reg. (UE) n. 702/2014).

3.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto

I beneficiari, per poter ricevere il pagamento dell'aiuto, oltre a dover soddisfare quanto previsto nelle Disposizioni comuni al paragrafo "*Ulteriori condizioni per il pagamento dell'aiuto*", devono rispettare quanto di seguito riportato:

- 1) devono essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce l'Unione Europea, individuati come illegali o incompatibili con decisione della Commissione Europea. Pertanto, nel caso in cui un'impresa beneficiaria abbia ricevuto un aiuto individuato come illegale o incompatibile con decisione della Commissione Europea, è sospeso il pagamento di un nuovo aiuto compatibile fintantoché quest'ultima non abbia rimborsato il precedente aiuto illegale e incompatibile che formi oggetto di una decisione di recupero. Ai sensi dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 risulta assolto "l'impegno Deggendorf" anche quando il beneficiario abbia depositato in un conto bloccato somme che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. In tale ipotesi l'amministrazione concedente eroga l'aiuto;
- 2) qualora il soggetto richiedente possieda una superficie accorpata superiore a 100 ettari DI BOSCO e nei casi previsti dalla L.R. 39/00 "Legge forestale della Toscana" e s.m.i., gli interventi devono basarsi su un Piano di gestione forestale o su un Piano dei tagli relativo a tali superfici, redatti ai sensi della L.R. 39/00 e s.m.i. Tale obbligo è altresì considerato soddisfatto dalla presenza, per l'area interessata dagli investimenti finanziati, degli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette) previsti dalle varie norme di settore. Tale requisito deve essere posseduto e verificato prima dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo. Ai fini della presente sottomisura sono esclusi da tale obbligo i seguenti casi, quando in linea con quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i.:
 - tutti gli interventi diversi da quelli a carattere selvicolturale e quelli che, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 39/00 e dell'art. 44 del Regolamento Forestale della Toscana, non sono oggetto di pianificazione forestale;
 - gli interventi eseguiti da Province, Unioni dei Comuni e altri Enti pubblici quando intervengono per l'esecuzione di opere di pubblica utilità, anche se eseguiti su terreni boscati non di loro proprietà.

Ai fini della verifica della sussistenza dell'obbligo del possesso di un Piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente, si considerano accorpate le superfici forestali che rispondono ai criteri definiti dal comma 8 dell'art. 10 del Regolamento forestale della Toscana e s.m.i.

3.4 Altre limitazioni

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "*Descrizione delle condizioni generali*" del PSR e nel paragrafo "*Condizioni di ammissibilità*" della scheda di sottomisura, ai fini della presente sottomisura si applica quanto segue:

- 1) tutti gli interventi sono ammissibili se eseguiti in bosco o all'interno dell'area forestale (così come definiti dalla L.r. 39/00 e s.m.i.). Fanno eccezione gli interventi a sviluppo lineare o che per caratteristiche tecniche necessitano di essere realizzate anche in terreni non boscati (quali strade, piste, sentieri, aree di sosta, rifugi, bivacchi, torrette di avvistamento) che sono ammissibili anche se realizzati in aree non

boscate purché siano al servizio del bosco e/o attraversino il bosco per almeno il 50% del loro sviluppo lineare;

- 2) tutti gli interventi devono essere realizzati conformemente a quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e dal Regolamento Forestale della Toscana vigente, anche al fine di garantire la rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità ambientale e la compatibilità con la buona gestione forestale;
- 3) nei casi e con le modalità previste dagli articoli 61 e 65 del Reg. (UE) 1303/2013 se durante l'esecuzione dei lavori o dopo il loro completamento, limitatamente al periodo di impegno, l'operazione oggetto di finanziamento dovesse generare entrate nette (compreso l'autoconsumo), tali entrate nette devono essere sottratte dall'importo delle spese ammissibili per l'esecuzione dell'operazione finanziata. A tal fine sono applicate le esclusioni previste dal comma 7 dell'articolo 61 (operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 dello stesso articolo 61 non supera 1.000.000 €) e del comma 8 dell'articolo 65 del Reg. (UE) 1303/2013 (operazioni per le quali i costi totali ammissibili non superino i 50.000 €);
- 4) gli interventi realizzati lungo i corsi d'acqua/impluvi ai sensi del punto A.a) del precedente paragrafo "*Interventi finanziabili*", sono limitati ai corsi d'acqua/impluvi che non fanno parte del reticolo di gestione ai sensi della L.R. 79/12;
- 5) per il bando dell'annualità 2018 non è prevista l'attivazione degli interventi di cui al punto A.b) del precedente paragrafo "*Interventi finanziabili*";
- 6) l'area recintata o interessata dagli interventi di protezione individuale di cui al punto A.d) del precedente paragrafo "*Interventi finanziabili*" non possono interessare una superficie complessivamente maggiore di 2 ettari;
- 7) gli interventi di cui ai punti A.d) e A.e) del precedente paragrafo "*Interventi finanziabili*" possono essere eseguiti solo per la salvaguardia di Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 o Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente (incluse le aree contigue), quando funzionali alla salvaguardia di specifiche emergenze individuate dai Piani di gestione o di tutela dell'area protetta. Tali aree devono comunque essere aree bandite alla caccia;
- 8) al fine di demarcare gli interventi ammissibili nella presente sottomisura da quelli ammissibili nella sottomisura 8.6, si prevede che gli interventi di diradamenti, sfolli, avviamento all'alto fusto eseguiti ai sensi del punto A.f) del precedente paragrafo "*Interventi finanziabili*" sono ammissibili solo se realizzati all'interno del PRAF (Patrimonio Regionale Agricolo Forestale). Tale limitazione non si applica a tutti gli altri interventi previsti dal punto A.f) (disetaneizzazione di fustaie coetanee, di rinaturalizzazione di fustaie, di eliminazione o contenimento di specie alloctone e invasive) che quindi possono essere eseguiti in tutto il territorio regionale;
- 9) gli interventi di cui al punto A.i) del precedente paragrafo "*Interventi finanziabili*" sui castagneti sono ammissibili solo se sono localizzati all'interno di aree protette (comprese aree contigue ex art. 55 L.R. 30/2015) o all'interno della Rete Natura 2000 e purché gli interventi non siano finalizzati al recupero o mantenimento della produzione delle castagne/marroni ma solo al mantenimento del paesaggio o dell'habitat;
- 10) I contributi concessi su una determinata superficie ai sensi del punto A.i) del precedente paragrafo "*Interventi finanziabili*", non sono cumulabili, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione*" delle Disposizioni Comuni, con quelli eventualmente concessi sulla stessa superficie ai sensi delle misure riservate alle attività agricole (ad esempio misura 4, misure relative ai Pagamenti agroambientali all'agricoltura biologica, e per le aree soggette a vincoli naturali o specifici svantaggiate , ecc.);
- 11) tutte le strutture realizzate o migliorate di cui al punto C.b) del precedente paragrafo "*Interventi finanziabili*" devono essere aperte al pubblico;
- 12) tra gli interventi di cui al punto C.b) del precedente paragrafo "*Interventi finanziabili*" non sono ammissibili le strutture destinate anche all'uso con mezzi motorizzati, i campi e/o i circuiti di gara o quelle che o per la loro realizzazione o per il loro smantellamento comportano un impatto importante sull'ambiente (ad esempio per l'entità dei movimenti terra);
- 13) ai fini della finanziabilità degli interventi di cui alla lettera D) del precedente paragrafo "*Interventi finanziabili*" non sono finanziabili modifiche a piani in corso di validità, tranne nei casi stabiliti dal bando;

- 14) gli investimenti immateriali per l'acquisizione di programmi informatici sono ammissibili purché collegati ad investimenti materiali e se connessi e funzionali alle realizzazioni previste dal progetto. In ogni caso, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, nei casi da queste previsti si applicano anche:

- le disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.R. n. 39/00 e ss.mm.ii., per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.R. 39/00 "Legge forestale della Toscana" e per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 della citata L.R. n. 39/00;
- le disposizioni nazionali e regionali vigenti in favore delle imprese montane.

3.5 Massimali e minimali

Per la presente sottomisura, così come previsto dal PSR alla lettera ah) "*Minimali e Massimali*" del paragrafo 8.1 "*Descrizione delle condizioni generali*", sono previsti i minimali e massimali sotto riportati.

L'importo massimo del contributo concedibile per i beneficiari che gestiscono il PAFR (Patrimonio Agricolo Forestale Regionale) è pari a € 250.000 per bando (indipendentemente dal numero di interventi e al netto degli introiti), quando gli interventi sono eseguiti all'interno del PAFR.

Per tutti gli altri beneficiari e per gli interventi eseguiti fuori dal PAFR l'importo massimo del contributo pubblico concedibile è pari a € 150.000 per bando (indipendentemente dal numero di interventi e al netto degli introiti).

L'importo massimo del contributo concedibile per i beneficiari che ai sensi dell'articolo 29 della L.R. 39/00 gestiscono il PAFR nel caso in cui eseguano interventi anche all'esterno dello stesso è comunque di 250.000 € purché il contributo per gli interventi eseguiti fuori dal PAFR sia inferiore o uguale ai 150.000 €.

Nel caso in cui un beneficiario dovesse presentare più progetti per un importo complessivo maggiore del contributo concedibile, per selezionare quelli potenzialmente finanziabili si utilizzano gli stessi criteri con cui si definisce la graduatoria (punteggio e importo); quindi l'eventuale riduzione di contributo ammissibile al fine del rispetto del massimale si opererà sul progetto finanziabile che ha il punteggio più basso o l'importo maggiore rispetto all'ultimo interamente finanziabile. Tale progetto risulta ammissibile per l'intera somma richiesta ma finanziabile solo per la parte non eccedente il massimale. In tale caso è data facoltà al richiedente di chiedere nel corso dell'istruttoria di ammissibilità una riduzione dell'importo dell'investimento per adeguarlo al contributo ammissibile, se restano validi tutti gli elementi che hanno reso finanziabile il progetto stesso.

Non sono ammesse le domande con un contributo minimo richiesto/concesso inferiore (al netto degli introiti) a 5.000 €, indipendentemente dalla natura del beneficiario.

La domanda di aiuto è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto e/o determinato in istruttoria di ammissibilità, scende al di sotto del suddetto limite minimo.

Viene invece ammessa a pagamento la domanda il cui contributo, determinato in sede di istruttoria di saldo, scende al di sotto di tale importo minimo.

In applicazione dell'articolo 4 del Reg. (UE) n. 702/2014, si conferma che in ogni caso non sono ammissibili aiuti agli investimenti in cui il contributo superi i 7,5 milioni di euro per singola progetto di investimento.

3.6 Interventi/spese non ammissibili

In conformità a quanto stabilito dal Reg (UE) n. 702 del 25 giugno 2014 e oltre a quanto indicato nel PSR (al paragrafo 8.1 e nel paragrafo "*Costi ammissibili*" della scheda di sottomisura) e nel paragrafo "*Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni*" del documento Disposizioni comuni,, **non sono ammissibili** le seguenti specifiche tipologie di interventi/spesa:

- 1) i contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, servizi, di cui all'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013;

- 2) nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto di leasing (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi);
- 3) gli interventi sui castagneti finalizzati al recupero o mantenimento della produzione delle castagne/marroni;
- 4) gli interventi sui fabbricati ad uso abitativo
- 5) il capitale circolante (scorte vive e scorte morte);
- 6) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria così come definiti al paragrafo "*Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni*" delle disposizioni comuni. Ai fini della presente sottomisura non si considerano "manutenzione ordinaria/straordinaria" (e quindi sono ammissibili) anche:
 - le opere e lavori edili che riguardano:
 - a) la modifica di porte e pareti interne;
 - b) la realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici;
 - c) il rifacimento a fini ambientali (come ad esempio gli interventi per l'efficientamento energetico), igienici e di sicurezza nei luoghi di lavoro di impianti, pareti, infissi, pavimentazioni interne, coperture;
 - d) l'abbattimento di barriere architettoniche;
 - gli «Adeguamenti funzionali» o i «miglioramenti» intesi come tutti quelli interventi che comportano modifiche o integrazioni ad opere già esistenti (ad esempio, piccole sistemazioni idraulico forestali; lungo la viabilità, modifiche o rettifiche di tracciato che ne migliorino o ne facilitino la transitabilità o la funzionalità, opere per la regimazione delle acque);
 - gli interventi selvicolturali la cui cadenza temporale (stabilita dalla normativa o dalla corretta prassi tecnica) sia superiore al periodo di impegno;
 - gli interventi che, se presi in via esclusiva afferiscono chiaramente alla categoria delle manutenzioni, ma in effetti costituiscono il completamento di nuove opere o di opere di cui ai punti precedenti (ad esempio: ricarica del fondo localizzato e a completamento di opere di adeguamento in una viabilità o di un sentiero);
- 7) le spese sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo "*Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività*" in merito alle Spese generali.

3.7 Intensità del sostegno

Secondo quanto stabilito nel PSR nella scheda della sottomisura 8.5, il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale.

Il tasso di contribuzione previsto per tutti gli investimenti, comprese le spese generali, è pari al 100% dei costi ammissibili.

Gli aiuti di cui al presente atto sono concessi ai sensi dell'art. 35 Reg. (UE) n. 702/2014 e nel rispetto del regime Sottomisura 8.5 "*Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali*".

Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

3.8 Cumulabilità

Gli aiuti del presente regime, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;

- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al Regolamento (UE) n. 702/2014.

Gli aiuti di Stato del presente regime, esentati ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014, non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del citato regolamento.

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Oltre a quanto sopra i richiama, inoltre, quanto di pertinente è previsto all'articolo 8 del Reg (UE) n. 702/2014.

4. Criteri di selezione/valutazione

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità. Le domande di aiuto con un punteggio totale **al di sotto di 7 punti** saranno escluse dall'aiuto.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati e posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto e posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi e prima del saldo.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione di punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro quelle finanziabili. Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto dei 7 punti si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

MACRO CRITERIO	SPECIFICHE	PUNTI
I. Aree territoriali	L'intervento ricade prevalentemente (> 50%) in una o più delle seguenti aree:	
	a) Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 e Aree Protette (comprese aree contigue ex art. 55 L.R. 30/2015)	15
	b) zone montane ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013	8
	c) zone con maggiore diffusione dei boschi (territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47%)	5
	d) presenza di una certificazione forestale sostenibile PEFC o FSC sulle aree oggetto di intervento	7
	I punteggi sono tra loro cumulabili	
II. Obiettivo trasversale	Interventi che, oltre agli interventi di cui alla lettera D della scheda della sottomisura 8.5 del PSR 2014-2020, sono	15

innovazione	esclusivamente finalizzati alla promozione dell'uso sociale del bosco e delle attività ricreativo-culturali ad esso correlate (interventi di cui alla lettera C della scheda della sottomisura 8.5 del PSR 2014-2020)	
III: Obiettivo trasversale ambiente	Interventi che, oltre agli interventi di cui alla lettera D della scheda della sottomisura 8.5 del PSR 2014-2020, sono esclusivamente finalizzati al miglioramento della funzione di assorbimento della CO2 per il contenimento dei cambiamenti climatici (interventi di cui alla lettera A.f della scheda della sottomisura 8.5 del PSR 2014-2020)	10
IV. Tipologia di investimento	Interventi previsti alla lettera D (Elaborazione di piani di gestione o di strumenti equivalenti) della scheda della sottomisura 8.5 del PSR 2014-2020	20
Totale		70

5. Contenuti della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- 1) nome e dimensioni dell'impresa;
- 2) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine dei lavori;
- 3) ubicazione del progetto o dell'attività;
- 4) elenco dei costi ammissibili;
- 5) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

6. Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività

In caso di investimenti, oltre a quanto previsto all'art. 60 del Reg. (UE) 1305/2013, ai sensi dell'art. 6 del Reg. (UE) n. 702/2014 sono ammissibili unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.

Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda di aiuto scritta allo Stato membro interessato.

Pertanto, un progetto o una attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività" e le relative spese decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto, indipendentemente dalla tipologia di beneficiario, eccezione fatta per le spese generali di cui all'art. 45.2 lettera c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

Si intende per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività" la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2 comma 25 del Reg. (UE) n. 702 /2014).

7. IVA e altre imposte e tasse

In base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, e dal comma 2 dell'articolo 7 del Reg. (UE) n. 702/2014 l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a un contributo dei

fondi SIE , salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento , costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

In nessun caso l'IRAP è una spesa ammissibile.